REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice

All'udienza del giorno 14 marzo 2022

Nella causa per opposizione agli atti esecutivi

promossa da

rappresentato e difeso dall' Avv. A. Manco come da mandato

in atti

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv come da

mandato in atti

Ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con atto di citazione del 28 dicembre 2020, il sig. i ha proposto ex art. 615 c.p.c. opposizione avverso atto di iscrizione ipotecaria n. 059201914600000100002 fascicolo n. 2019/3142 del 07 marzo 2018 e, per l'effetto, ha chiesto dichiararsi la nullità dell'iscrizione ipotecaria stante la inesistenza della notifica degli atti prodromici.

Con comparsa di risposta del 16 marzo 2021 si è costituita la Agenzia delle Entrate e Riscossione per eccepire in via preliminare la inammissibilità dell'atto di citazione e nel merito per chiedere il rigetto dell'avversa opposizione.

Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale.

Preliminarmente occorre decidere in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'ente di riscossione.

L'eccezione è destituita di fondamento.

La Suprema Corte con sentenza n. 10272/21, basandosi precedenti sentenze della Sezione Unite (Cass. SS. UU. 19667/2014; Cass. SS. UU. 15354/2015) ha affermato che la preventiva iscrizione d'ipoteca e la comunicazione di iscrizione d'ipoteca del Riscossore (nonché il fermo auto) non sono atti esecutivi e, pertanto, non vanno impugnati con la procedura dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

Ne consegue che la contestazione della preventiva iscrizione d'ipoteca e della comunicazione d'iscrizione d'ipoteca sono una semplice azione di accertamento negativo del debito (tributario o contributivo). Pertanto, non hanno alcun termine per esercitare tale azione se non quello decennale della prescrizione.

Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

: eccepisce la inesistenza dell'iscrizione ipotecaria attesa la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche.

In particolare, rileva si essere venuto a conoscenza del proprio debito nei confronti di ADER solo a seguito della notifica dell'avviso di iscrizione di ipoteca documento n. 05920191460000100002, fascicolo n. 2019/31452.

L'Agenzia delle Entrate e Riscossione non ha prodotto in giudizio le cartelle esattoriali n. 05920180005250319000 e n. 05920180024328255000 in unico alle relate di notificazione delle stesse, in originale e/o in copia conforme, limitandosi ad allegare ricevute di avvenuta consegna delle pec del 07 marzo 2018 e del 15 ottobre 2018. L'agente della riscossione, di fronte alle contestazioni dell'opponente relative

alla notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento, ha l'onere di dimostrare di avere provveduto alle regolare notifica di esse in forma di "documento informatico" (e non di mera copia informatica di documento cartaceo), di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via PEC nonché la regolarità della trasmissione telematica dell'atto. **Cassazione civile sez. VI, 19/06/2018, n.16173.**

La particolarità della questione trattata costituisce gusto motivo per compensare le spese di lite fra le parti in causa

P. Q. M.

il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:

1) Accoglie l'opposizione spiegata dal sig. i e, per l'effetto, dichiara la nullità della iscrizione ipotecaria gravata;

2) Spese compensate

Lecce, 14 marzo 2022

Il Giudice